

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE ANTONIO E CATTERINA BRUZZONE -
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

TITOLO I: Origine, stato giuridico, scopo, patrimonio, servizi

Art. 1 ORIGINE

La Fondazione "ANTONIO E CATTERINA BRUZZONE", è nata dalla volontà della sig.ra BRUZZONE Catterina in Torino l'1 marzo 2005 con atto costitutivo a rogito Notaio Alessandro SCILABRA, Rep. 3.269, Racc. 460, registrato a Torino il 16 marzo 2005 al n. 1101, serie 1.

La Fondazione è stata iscritta il 20 luglio 2005 nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Cuneo al n. 308 nonché, dal 26 settembre 2005 nell'elenco delle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al numero ASF/PIE/40.

Art. 2 DENOMINAZIONE, STATO GIURIDICO E SEDE

Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE ANTONIO E CATTERINA BRUZZONE - ENTE DEL TERZO SETTORE" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE BRUZZONE - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede in Savigliano (CN), via Luigi Grassi n. 9.

La Fondazione ha facoltà di istituire uffici e sedi secondarie in Italia e rappresentanze all'estero onde svolgere attività strumentali alle proprie finalità.

La Fondazione opera in conformità alle sue origini e nel rispetto delle volontà del Fondatore sig.ra BRUZZONE Catterina.

Art. 3 SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione ed ha finalità di assistenza e solidarietà a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive e criminali. Persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica.

Pertanto può fornire aiuto ed assistenza, anche legale, a chiunque sia a rischio o vittima di usura, o versi in stato di comprovata necessità o di indisponibilità del patrimonio.

Tale aiuto potrà essere erogato, sia in forma diretta che indiretta, agevolando l'accesso al credito, mediante prestazione di opportune garanzie, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Ha, altresì, lo scopo di porre in atto iniziative idonee a prevenire il fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento, anche attraverso lo

svolgimento di attività informative ed educative, idonee a promuovere una cultura della legalità e del corretto uso del denaro.

Il predetto scopo verrà perseguito mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale e in particolare:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti indicati nell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statuari, può altresì promuovere:

- rapporti di collaborazione, stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati e può promuovere, sostenere ed ospitare, sia a titolo oneroso, che gratuito, sedi e recapiti di organizzazioni senza fini di lucro, che operino in ambiti complementari o affini ai propri;
- l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;
- la creazione di centri di ascolto per soggetti privati e piccoli imprenditori a rischio usura, che possano intervenire prima che l'evento criminale si sia manifestato, utilizzando convenzioni stipulate con banche del territorio e fornendo garanzie necessarie al finanziamento dei soggetti a rischio;
- erogazione di borse di studio a favore di studenti che frequentano corsi di studio in materie economico finanziarie.

Essa intende, infine, promuovere, in sinergia con la comunità e le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della legalità, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle strumentali ed accessorie ad esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- la Fondazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la

richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e organizzare seminari, incontri e approfondimenti formativi, manifestazioni, convegni, procedendo anche alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire la crescita della cultura della legalità verso i più deboli e bisognosi ed in particolare verso i soggetti danneggiati da attività estorsive e criminali, in sinergie con le altre istituzioni presenti sul territorio che operano con le stesse finalità;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 MODALITA' OPERATIVE E CRITERI PER IL RILASCIO DI GARANZIE

In particolare la Fondazione si attiene alle seguenti modalità operative:

- sono costituiti uno o più fondi di garanzia, che consentano, entro limiti e secondo le norme stabilite dal Regolamento di Esecuzione dello Statuto, a privati, nuclei familiari e piccole imprese di accedere a finanziamenti erogati da Istituti di Credito convenzionati, o con i quali sia intervenuto un accordo;
- potrà essere deliberata la partecipazione o il collegamento con altra struttura, avente le medesime finalità, o con strutture collettive di garanzia fidi, operanti per facilitare l'accesso al credito;
- si porranno in essere forme di collaborazione con le Pubbliche Autorità, le Associazioni di Categoria, e le Istituzioni in genere, al fine di ottenere l'applicazione della normativa di riferimento ed il suo eventuale adeguamento.

Il rilascio di garanzie, come previsto dalla Legge 7 marzo 1996 n.108 articolo 15 e dal D.P.R. 11 giugno 1997 n. 315 articolo 3 comma 2, sarà subordinato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale si atterrà alle norme previste nel Regolamento di Esecuzione dello Statuto, ispirandosi ai seguenti criteri:

- effettivo stato di bisogno del richiedente;
- serietà della ragione dell'indebitamento connesso allo stato di bisogno;
- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura.

Art. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Intera piena proprietà sui seguenti immobili siti

in NOLI (SV)

. censiti nel Catasto Fabbricati di detto Comune con i seguenti dati:

F. 14 N. 200 sub 8, cat. C/1, cl. 7, mq. 84, sup. cat. mq. 141, RC 4.555,15, via Monastero n. 129-133, piano T,

F. 18 N. 108 sub 127, cat. C/6, cl. 3, mq. 21, sup. cat. mq. 26, RC 200,76, via IV Novembre, piano S1,

F. 14 N. 170 sub 1, cat. C/2, cl. 4, mq. 54, sup. cat. mq. 79, RC 203,59, via Monastero, piano T,

F. 14 N. 170 sub 2, cat. A/4, cl. 2, vani 5,5, sup. cat. mq. 74, sup.cat. e.a.s. mq. 71, RC 355,06, via Monastero n. 16, piano 1,

F. 14 N. 200 sub 3, cat. A/4, cl. 4, vani 4,5, sup. cat. mq. 81, sup.cat. e.a.s. mq. 78, RC 406,71, via Monastero n. 18, piano 1,

F. 14 N. 200 sub 7, cat. A/4, cl. 4, vani 4,5, sup. cat. mq. 81, sup.cat. e.a.s. mq. 78, RC 406,71, via Monastero n. 18, piano 3,

F. 14 N. 200 sub 2, cat. A/4, cl. 4, vani 4,5, sup. cat. mq. 81, sup.cat. e.a.s. mq. 80, RC 406,71, via Monastero n. 18, piano 1,

F. 14 N. 200 sub 4, cat. A/4, cl. 4, vani 5, sup. cat. mq. 72, RC 451,90, via Monastero n. 131, Interno 3, piano 2,

F. 14 N. 200 sub 5, cat. A/4, cl. 4, vani 4,5, sup. cat. mq. 81, sup.cat. e.a.s. mq. 78, RC 406,71, via Monastero n. 18, piano 2,

F. 14 N. 200 sub 6, cat. A/4, cl. 4, vani 4,5, sup. cat. mq. 81, sup.cat. e.a.s. mq. 80, RC 406,71, via Monastero n. 18, piano 3,

F. 10 N. 93 sub 2, cat. C/2, cl. 4, mq. 61, sup. cat. mq. 71, RC 229,98, via Venticinque Aprile n. 1, piano T,

F. 10 N. 93 sub 1, cat. A/7, cl. U, vani 6,5, sup. cat. mq. 135, sup.cat. e.a.s. mq. 121, RC 1.275,65, via Venticinque Aprile n. 1, piano T-1,

. censiti nel Catasto Terreni di detto Comune con i seguenti dati:

F. 10, N. 546, frutteto, cl. 2, mq. 1795, RD 14,83, RA 19,47

F. 12, N. 432, uliveto, cl. 1, mq. 320, RD 1,40, RA 0,99

F. 16, N. 292, uliveto, cl. 3, mq. 2140, RD 3,87, RA 5,53

F. 16, N. 293, costr no ab, mq. 36,

F. 10, N. 92, frutteto, cl. 2, mq. 2442, RD 20,18, RA 26,48

F. 10, N. 383, incolt ster, mq. 46,

F. 10, N. 439, incolt ster, mq. 31,

in PIETRA LIGURE (SV)

. censiti nel Catasto Fabbricati di detto Comune, sezione PL, con i seguenti dati:

F. 7 N. 1471 sub 13, cat. C/6, cl. 2, mq. 12, sup. cat. mq. 12, RC 54,54, via Nicolo' Paganini n. 36, piano T,

F. 7 N. 1471 sub 14, cat. C/6, cl. 2, mq. 12, sup. cat. mq. 13, RC 54,54, via Nicolo' Paganini n. 36, piano T,

F. 7 N. 970 sub 27, cat. A/3, cl. 2, vani 2,5, sup. cat. mq. 56, sup.cat. e.a.s. mq. 50, RC 355,06, via Nicolo' Paganini n. 38, piano 1,

F. 7 N. 970 sub 28, cat. A/3, cl. 2, vani 2,5, sup. cat. mq. 51, sup.cat. e.a.s. mq. 43, RC 355,06, via Nicolo' Paganini n. 38, piano 1,

in RIALTO (SV)

. censiti nel Catasto Terreni di detto Comune, con i seguenti dati:

F. 3, N. 126, bosco ceduo, cl. 3, mq. 1650, RD 0,43, RA 0,09

F. 5, N. 158, cast frutto, cl. 4, mq. 150, RD 0,02, RA 0,02

F. 5, N. 177, bosco ceduo, cl. 3, mq. 550, RD 0,14, RA 0,03

F. 5, N. 191, pascolo, cl. U, mq. 1470, RD 0,84, RA 0,15

F. 5, N. 196, bosco ceduo, cl. 3, mq. 1070, RD 0,28, RA 0,06

F. 5, N. 225, prato, cl. 2, mq. 680, RD 1,76, RA 1,23

F. 6, N. 54, bosco ceduo, cl. 4, mq. 1260, RD 0,20, RA 0,07

F. 14, N. 599, uliveto, cl. 2, mq. 5, RD 0,01, RA 0,01

F. 15, N. 306, prato arbor, cl. 2, mq. 700, RD 0,29, RA 0,47

- beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto;

- le donazioni, le eredità, i legati, ed ogni altra entrata o elargizione, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il patrimonio della Fondazione;

- dai proventi e dagli utili, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare al patrimonio della fondazione.

I fondo di garanzia, costituiti per le finalità di cui all'articolo 4, non potranno essere impegnati oltre il limite dell'80% (ottanta per cento) dell'entità totale dei fondi stessi e potranno essere alimentati, oltre che dalle quote di patrimonio a ciò destinate, dai contributi dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche o private.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone di un fondo di gestione così costituito:

- redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

- contributi istituzionali o privati espressamente destinati all'attività di gestione ed al raggiungimento delle finalità sociali;

- somme ed elargizioni, che pervengano alla Fondazione da privati ed Enti e che non siano destinati ad incrementare il patrimonio ed i fondi di garanzia;

- somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio, fermo restando che, in caso di vendita o cessione di beni, deve sempre essere garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal Fondatore.

Il patrimonio disponibile potrà rendersi indisponibile qualora esigenze di servizi si rendessero necessarie per il conseguimento dei fini statuari.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto.

L'Ente pertanto trae i mezzi necessari per l'attività:

- dal reddito del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;

- dai proventi, lasciti e donazioni e offerte di qualsiasi natura.

TITOLO II: Organi della Fondazione

Art. 6 ORGANI DELLA FONDAZIONE.

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione;

2. Il Presidente;

3. Il Vice-Presidente;

4. Il Comitato Esecutivo;

5. Il Segretario Generale;

6. Il Comitato dei Soci Onorari;

7. L'organo di Controllo;
8. Il Revisore dei Conti.

TITOLO III: Il Consiglio di Amministrazione

Art. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo quattro membri.

È membro di diritto almeno un rappresentante dei parenti e affini del Fondatore o loro successori.

Il Comitato dei Soci Onorari, quando costituito, ha diritto di nominare un Consigliere, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il numero dei Consiglieri si riduca al di sotto del minimo di quattro membri, i Consiglieri rimasti dovranno procedere, mediante cooptazione, a ristabilire il quorum funzionale, secondo le seguenti regole:

- i nuovi Consiglieri sono eletti dai Consiglieri in carica, a maggioranza semplice;
- il numero complessivo dei Consiglieri in carica non deve mai essere inferiore a quattro;
- tra i Consiglieri in carica deve essere presente almeno un parente o affine del Fondatore o loro successori.

Il Consiglio in carica procede a tutte le nomine successive.

I Consiglieri presteranno gratuitamente la loro attività nel Consiglio di Amministrazione e a qualsiasi titolo non percepiranno alcun emolumento.

Sono nominati Consiglieri persone che non si trovino in condizioni di incompatibilità secondo le norme vigenti. Tutti i Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 6 agosto 1996.

Art. 8 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine ai seguenti atti fondamentali:

- il bilancio economico di esercizio o il rendiconto annuale;
- la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi e società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto;
- tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la costituzione in pegno dei fondi, a garanzia delle operazioni di finanziamento previste dall'articolo 4, ed approva le convenzioni con le banche;
- erogazioni di garanzie, nei limiti e con le modalità stabiliti nel Regolamento di Esecuzione dello Statuto e secondo i criteri previsti all'articolo 4.

Sono inoltre di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e quindi non delegabili:

- la modifica del presente statuto e l'adozione degli atti conseguenti con la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consiglieri;
- la nomina del Segretario Generale dell'Ente, secondo le disposizioni da stabilirsi in apposito Regolamento;
- la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Segretario Generale;
- l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Ente e dei Regolamenti e la determinazione della dotazione organica del personale dell'Ente, su proposta del Segretario Generale;

- le determinazioni per l'esecuzione di opere e nuovi servizi oltre l'attività ordinaria dell'Ente;
- l'assunzione di mutui ed affidamenti bancari e l'apposizione di vincoli, limitazioni o ipoteche patrimoniali;
- l'accettazione di donazioni e lasciti e le alienazioni ed acquisizioni immobiliari;
- la richiesta di estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora il numero dei suoi componenti sia maggiore o uguale a sei, può nominare un Comitato Esecutivo, a cui può delegare in tutto, o in parte, i suoi poteri e le sue funzioni, secondo le previsioni dell'articolo 13.

Art. 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, nella sede dell'Ente od in altro luogo indicato nella convocazione. Le sedute non sono pubbliche.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero su istanza della maggioranza dei Consiglieri, ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Esso deve essere riunito in seduta ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio economico dell'esercizio dell'anno precedente; in seduta straordinaria ogni qualvolta sia necessario discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri, anche mediante posta elettronica, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata anche in via telefonica.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in videoconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le sedute sono valide e la trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, purché l'ammissione sia accettata dall'intero Consiglio.

Il Segretario Generale, se nominato, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo un parere consultivo e di conformità alla legge e allo Statuto degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione

medesimo.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza espressione di voto, esperti interni o esterni all'Ente, su problemi specifici di loro competenza.

Ciascun Consigliere di Amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato. Le modalità di accesso sono stabilite con norme regolamentari.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla Legge e dal presente Statuto. Una volta in carica essi rispondono esclusivamente nei confronti dell'Ente.

Art. 10 SEDUTE E VOTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere assunte a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.

I Consiglieri non possono prendere parte, in nessuna fase, a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

Ciascun Consigliere può far verbalizzare il proprio voto ed i motivi che l'hanno orientato.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario Generale, se nominato. Qualora necessario, la seduta può essere verbalizzata da un amministratore che non sia il Presidente o chi ne fa le veci.

Il Segretario Generale o un Consigliere, compilano i verbali delle sedute che sono raccolti in apposito fascicolo delle adunanze e che vengono classificati con numerazione progressiva annuale.

TITOLO IV: Attribuzioni del Presidente

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti ed ha la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio e di fronte a terzi. Spetta inoltre al Presidente:

1. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
2. vigilare sull'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e sull'andamento delle attività dell'Ente;
3. adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione

sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;

4. mantenere i rapporti istituzionali con i Comuni e altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;

5. eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adottare gli altri atti previsti dal presente Statuto;

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice-presidente.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Il Presidente ed il Vice Presidente devono possedere i requisiti di professionalità previsti dal D.M. 6 agosto 1996.

TITOLO V: Attribuzioni del Segretario Generale

Art. 12 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, se nominato, assume la responsabilità gestionale dell'Ente nei limiti e con i poteri determinati nella deliberazione di nomina, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Presidente. I requisiti necessari per la nomina sono indicati in apposito Regolamento e devono tuttavia rispondere a criteri di professionalità e di esperienza qualificata di almeno tre anni nei settori di attività dell'Ente e possedere l'attestato di abilitazione professionale richiesto dalle normative vigenti.

Qualora ricorressero gravi motivi, il Consiglio di Amministrazione può revocarlo, con il consenso del Presidente.

Il Segretario Generale non può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Ente senza autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Compete al Segretario Generale sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione dell'Ente e in particolare:

1. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione ed eseguire le decisioni di competenza assunte dal Consiglio;

2. redigere e sottoporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio;

3. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

4. dirigere il personale dell'Ente, assegnandolo a specifici compiti;

5. adottare, nel rispetto delle direttive formulate dall'Amministrazione i provvedimenti volti a migliorare l'efficienza delle attività dell'Ente e l'efficacia dei servizi erogati;

6. gestire i rapporti con le ditte incaricate per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi;

7. gestire le procedure di selezione del personale e sottoscrivere i relativi contratti individuali di lavoro;

8. fungere da segretario e redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

9. provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

10. esercita tutti i poteri eventualmente conferitegli dal Consiglio di

Amministrazione, o delegategli dal Presidente o dal Vice Presidente.

TITOLO VI: Attribuzioni del Comitato esecutivo

Art. 13 – IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, quando nominato, è composto di tre membri ed esercita l'ordinaria amministrazione.

Ad esso il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri e le sue funzioni, fatta eccezione per le materie per le quali il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare con maggioranza qualificata.

Al Comitato Esecutivo si applicano, per quanto possibile, le stesse norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII: Il Comitato dei Soci Onorari

Art. 14 – IL COMITATO DEI SOCI ONORARI

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può consentire l'adesione di:

- Soci Onorari, che abbiano dato un rilevante contributo all'incremento del patrimonio della Fondazione;
- Soci Onorari, che svolgano una rilevante attività di supporto e consultiva;
- Soci Onorari, che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale negli ambiti attinenti agli scopi della Fondazione.

I Soci Onorari, riuniti nel Comitato dei Soci Onorari, non hanno potere amministrativo e deliberativo, ma svolgono una funzione consultiva.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

TITOLO VIII: Organo di controllo e Revisore dei conti

Art. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, nel caso previsto dal comma 6 dell'art. 30 del CTS, la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e tutti i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

TITOLO IX: Norme generali di Amministrazione

Art. 16 CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'ente è obbligato alla formazione del bilancio o rendiconto annuale. Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo proroghe di legge fino a 180 (centottanta) giorni, ove concesso.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto divieto di dare beni o prestare servizi agli amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per l'Ente o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Art. 17 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Il Consiglio di Amministrazione adotta, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, il Regolamento recante le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.

TITOLO X: Disposizione finale

Art. 18 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del Codice civile.

In caso di estinzione, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Art. 19 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Alberto TIBAUDI
SIMONE GRISERI NOTAIO